

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 24/11/2020

FATTO

Parte ricorrente afferma:

che sul buono della serie Q/P, di cui è titolare, è stato apposto un timbro modificativo dei rendimenti originariamente previsti per i primi venti anni ma non di quelli previsti per l'ultima decade, per la quale pertanto troverebbe ancora applicazione la dicitura riportata in calce alla tabella, che prevede la somma di "lire 12.907,00 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"; che l'intermediario, omettendo di specificare l'effettivo rendimento del buono in questione, ha violato gli obblighi informativi e precontrattuali di cui al T.U.B. e alla normativa di settore.

Parte resistente afferma la correttezza del proprio operato, specificando che:

il buono fruttifero in questione appartiene alla serie "Q/P", istituita dal Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, il quale stabiliva che per l'emissione di tali titoli potessero essere utilizzati i moduli cartacei della precedente serie "P", a che condizione che vi fossero apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", e un altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi;

in particolare, in base alla tabella allegata al DM in questione, il rendimento dei buoni della nuova serie risulta così strutturato: per i primi vent'anni, sono previsti dei saggi di interesse in misura via via crescente per ogni scaglione quinquennale di durata del buono, da applicarsi secondo il criterio dell'interesse composto; per gli anni successivi al 20°, invece, occorre prendere in considerazione il tasso dell'ultimo scaglione quinquennale (ossia di

quello che va dal 16° al 20° anno) e applicarvi il criterio dell'interesse semplice; il criterio di calcolo da applicare per il periodo in contestazione, pertanto (dal 21° al 30° anno), è identico a quello della serie P (interesse semplice), con la sola differenza che, mentre per tale serie il massimo raggiunto al 20° anno corrispondeva al 15%, per i buoni della nuova serie "Q" tale tasso massimo è fissato al 12%;

sarebbe pertanto infondato l'assunto di controparte per cui, non essendovi alcuna indicazione per gli anni successivi al 20°, sopravviverebbe per tale periodo l'importo bimestrale in Lire indicato nei buoni della vecchia Serie P, poiché, come previsto dal DM (e in maniera del tutto simile a quanto accadeva per i buoni della precedente serie "P") per la terza decade il tasso da applicarsi altro non è che quello indicato per il periodo che va dal 16° al 20° anno (12%), con la sola differenza che trattasi di interesse semplice e non di interesse composto;

in tal modo, i timbri apposti sui buoni soddisferebbero le condizioni prescritte dal DM ai fini della conoscibilità dei nuovi rendimenti da parte dei sottoscrittori, in quanto tale decreto prevede che i timbri indichino non già gli importi da corrispondersi bimestralmente bensì, semplicemente, la misura dei nuovi tassi;

nessun affidamento incolpevole può pertanto essere sorto in capo al ricorrente (e alla sua dante causa), in quanto, da un lato, il rendimento della nuova serie di buoni fruttiferi era indicato nella tabella allegata al summenzionato DM, pubblicato in gazzetta ufficiale (che egli avrebbe dovuto consultare secondo l'ordinaria diligenza), dall'altro, ella avrebbe dovuto essere consapevole di sottoscrivere buoni della nuova serie "Q" e dei relativi rendimenti, come indicato dai timbri apposti conformemente alle prescrizioni ministeriali;

la correttezza del comportamento dell'intermediario è confermata:

dal Ministero dell'Economia e della Finanze (nota prot. n. DT 12768 del 15.02.2018), che ha sottolineato le conseguenze "aberranti" derivanti dall'applicazione, per il medesimo buono, di rendimenti relativi a serie differenti (ossia del rendimento previsto per la serie Q per i primi vent'anni e della serie P per gli ultimi dieci anni);

da una recente pronuncia di legittimità (Cass., SS.UU., n. 3963 dell'11 febbraio 2019) e da conforme e copiosa giurisprudenza di merito (ex multis Corte d'Appello di Milano n. 5025/2019), le quali, ribadita la natura di documenti di legittimazione dei buoni fruttiferi e la conseguente possibilità di eterointegrazione delle condizioni contrattuali riportate sul titolo ad opera della regolamentazione amministrativa, hanno al contempo confinato il precedente (Cass., n. 13979/2007) invocato (in maniera inconferente) dalla ricorrente alla limitata e diversa ipotesi di integrale omissione dei timbri previsti dal decreto ministeriale; da alcune pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario (ex multis Collegio di Bari, decisione n. 7885/2019);

dalla Corte costituzionale (sentenza n. 26 del 20 febbraio 2020), che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'art. 173 del D.P.R. n. 156/73, nella parte in cui consente di estendere con decreto ministeriale le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso, ha escluso la violazione del legittimo affidamento del risparmiatore.

Parte ricorrente chiede la liquidazione degli importi originariamente pattuiti per il periodo dal 21° al 30° anno.

Parte resistente chiede di dichiarare irricevibile, inammissibile e infondato il ricorso.

DIRITTO

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso

del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l'emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso. Sul BF è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie «Q/P» e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno. Il D.M. 13.6.1986, recante «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio», agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di «due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto: «A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli. B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto».

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato: «Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta».

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI